

CAPITOLO 9 – RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI PROCEDURALI

Fra gli interventi prioritari di tipo tecnologico per il miglioramento generalizzato della qualità dell'aria sono state individuate alcune misure di competenza del Ministero dell'Ambiente e più in generale dell'UE, sotto meglio individuate e specificate.

9.1 CARBURANTI PIÙ PULITI

A livello comunitario la Direttiva 98/70/CE del 28.12.1998 stabilisce le specifiche ecologiche dei combustibili disponibili sul mercato, in particolare a decorrere dal 01.01.2000 per le benzine il tenore di zolfo deve essere <150 mg/Kg e il tenore di piombo <0.005 g/l, per i diesel il tenore di zolfo deve essere <350 mg/Kg; a decorrere dal 01.01.2005 per entrambi il tenore di zolfo deve essere <50 mg/Kg (ppm).

Sempre a livello comunitario la successiva Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio COM(2001) 241 del 11.05.2001 stabilisce modifiche alla Direttiva 98/70/CE per la riduzione del tenore di zolfo della benzina e del combustibile diesel, considerato elemento utile per il raggiungimento degli obiettivi proposti in materia di qualità dell'aria. In particolare si stabilisce che a decorrere dal 01.01.2005 nel territorio degli Stati membri vengano commercializzati benzina senza piombo e combustibile diesel con tenore massimo di zolfo di 10 ppm, e che a decorrere dal 01.01.2011 nel territorio degli Stati membri vengano commercializzati esclusivamente benzina senza piombo e combustibile diesel con tenore massimo di zolfo di 10 ppm, su tutto il territorio nazionale. Gli Stati membri possono tuttavia imporre il limite nel tenore massimo di zolfo < 50 ppm (Direttiva 98/70/CE) o < 10 ppm (COM(2001) 241) a decorrere da una data anticipata rispetto a quanto stabilito dalla presente Proposta compatibilmente alla disponibilità di adattare i sistemi di produzione e agli sviluppi delle tecnologie di raffinazione da parte dei produttori di carburanti.

E' di competenza degli Stati membri, quindi anche del Governo italiano, valutare la possibilità di introdurre anticipatamente carburanti "più puliti" rispetto alla scadenza imposta dall'UE, come avvenuto per altri Paesi europei.

Ciò porterebbe ad un miglioramento generalizzato del rendimento dei convertitori catalitici con riduzione delle emissioni di tutti gli inquinanti primari, ed in particolare del particolato fine.

Per quanto riguarda il gasolio per autotrazione, la Regione Veneto ha anticipato al 1° gennaio 2007 l'utilizzo esclusivo, nel territorio regionale, di combustibile con tenore di zolfo < 10 mg/kg (ppm).

9.2 CONVERTITORI CATALITICI

Una misura che potrebbe apportare sensibili benefici per il miglioramento della qualità dell'aria riguarda la sostituzione periodica dei convertitori catalitici (marmitte catalitiche) dei gas di scarico su tutti i veicoli a motore Euro I-II-III. Si ritiene opportuno che provvedimenti in tal senso siano adottati dall'UE.

Appare una misura idonea la verifica e l'eventuale sostituzione del catalizzatore al compimento dei 100.000 km di percorrenza per i veicoli ad alimentazione diesel e dei 50.000 Km di percorrenza per i veicoli alimentati a benzina.

9.3 APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE (“IPPC”)

La Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24/9/96, relativa alla prevenzione ed al controllo integrato dell'inquinamento, conosciuta con l'acronimo IPPC, ha lo scopo di stabilire un approccio integrato per prevenire le emissioni in aria, acqua e suolo (prendendo in considerazione anche lo smaltimento dei rifiuti) ed il consumo di risorse dalle attività produttive ad alto impatto ambientale.